

GIURISPRUDENZA

APPELLO MILANO

19 GIUGNO 2007

PRESIDENTE: DEODATO

RELATORE: GRECO

PARTI: N.N.

A.S.L. N. 3 MONZA
(Avv. Salvemini)

Diritti della personalità

• Tutela della privacy
• Trattamento dei dati sanitari • Presenza di un soggetto affetto da patologia contagiosa in ambiente lavorativo
• Accertamenti sanitari sui colleghi • Utilizzo di moduli con frontespizio recante il nome del soggetto contagiato • Violazione della privacy • Sussiste
• Elementi chiari, precisi e concordanti che abbiano comunque consentito l'individuazione del primo soggetto contagiato, anche a prescindere dall'illecito trattamento dei dati personali • Assenza di nesso di causalità tra l'illecito trattamento dei dati e i danni subiti dall'interessato a seguito della avvenuta conoscenza degli stessi • Risarcibilità dei soli danni non patrimoniali derivanti dalla sofferenza in sé indotta nel soggetto a causa della divulgazione del dato concernente la sua patologia.

Qualora la presenza di un soggetto affetto da una patologia contagiosa in un ambiente di lavoro richieda accertamenti sanitari sui colleghi, costituisce illecita violazione della privacy la mancata adozione di accorgimenti che impediscano la identificazione del soggetto stesso. Ove sussistano elementi chiari, precisi e concordanti (quali la precedente assenza prolungata dal lavoro del primo contagiato, la diffusione di cartelli che annuncino l'avvio del protocollo sanitario di prevenzione ecc.) tali da consentire in ogni caso la individuazione del primo portatore della patologia anche a prescindere dall'illecito trattamento dei suoi dati, il danno risarcibile non può estendersi a tutte le conseguenze della avvenuta conoscenza dello stato di malattia nell'ambiente di lavoro ma, nella fattispecie, è liquidabile il solo danno non patrimoniale, limitatamente alle conseguenze della sofferenza in sé indotta nel soggetto a causa della divulgazione del dato concernente la sua patologia.

* La pronuncia attiene a una fattispecie tipica di violazione della privacy: il dato sensibile riguardante una malattia contagiosa viene trattato dai titolari (ovvero dalla ASL) in modo tale che sia consentita l'identificazione del relativo portatore, il quale vorrebbe invece mantenere il dato riservato. Non essendovi alcun dubbio sulla illiceità, in sé, del trattamento, il problema riguarda la sussistenza del nesso di causa-

lità tra l'illecito e il danno che ne derivi. La Corte d'Appello nel riconoscere il danno non patrimoniale (peraltro in misura limitata) ha riformato il dispositivo del Tribunale, che aveva invece rigettato la domanda in considerazione del fatto che il dato sensibile aveva già ottenuto diffusione per cause diverse dall'illecito trattamento. L'orientamento espresso dalle due sentenze è però conforme sotto il profilo interpreta-

FATTO E DIRITTO. — 1. L'impugnata, non notificata, sentenza del Tribunale di Monza, n. 1380103, del 9 aprile/5 maggio 2003, è stata resa nei seguenti termini.

« SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. — Con citazione notificata il 9 novembre 2000 la sig.ra N.N. ha convenuto in giudizio la ASL 3 di Monza chiedendone la condanna al risarcimento di tutti i danni subiti a seguito del comportamento illegittimo tenuto dai sanitari della azienda convenuta e consistito nella violazione sia della disposizione contenuta nell'art. 23 L. 675/1996 (c.d. sulla privacy) sia del segreto professionale, avendo gli stessi sostanzialmente informato tutti i colleghi di lavoro dell'attrice, dipendenti della Eraclon di Carate Brianza, della malattia che affliggeva l'istante, affetta da tubercolosi, con la conseguenza che la stessa aveva subito gravi forme discriminatorie sul luogo di lavoro e danni di natura sia morale sia patrimoniale.

Costituendosi, la Asl 3 ha chiesto il rigetto delle domande proposte evidenziando che il nominativo della sig.ra era stato reso noto, dai sanitari, solo ed esclusivamente a quei colleghi di lavoro che erano risultati positivi al test diagnostico effettuato presso la sede della Eraclon nel periodo compreso tra il 26 e il 29 marzo 1999; peraltro in occasione del test era emerso che i dipendenti della Eraclon erano già tutti consapevoli della malattia che affliggeva l'attrice e a causa della quale si era resa necessaria l'esecuzione dei protocolli medici preventivi. La convenuta, inoltre, eccepiva, da un lato, di aver agito — nel pieno rispetto delle normative vigenti e, dall'altro, — che nessuna prova sarebbe stata fornita dall'interessata in relazione ai danni asseritamente subiti.

È stata, quindi, compiuta la necessaria istruttoria attraverso produzioni documentali e l'escussione di alcuni testimoni, all'esito della quale la causa, precisate le conclusioni come in epigrafe riportate, e scaduti i termini concessi per il deposito delle conclusioni e delle repliche, è stata trattenuta in decisione dal G.I. in funzione di Giudice Unico.

MOTIVI DELLA DECISIONE. — Dall'analisi delle dichiarazioni testimoniali assunte in istruttoria è emerso che, effettivamente, da parte della ASL 3 vi è stato un illegittimo uso dei dati personali della sig.ra N.N. il cui nome è stato indebitamente inserito nel c.d. modello E, con il rischio che tutti i colleghi di lavoro sottoposti al test antitubercolinico, potessero venire a conoscenza del soggetto dal quale era partito il contagio.

tivo, basandosi sulla negazione di un automatismo normativo che imponga di riconoscere la sussistenza di un danno risarcibile sulla base della sola violazione della normativa sulla privacy, ove essa non abbia avuto conseguenze giuridicamente rilevanti o se tali conseguenze siano da collegarsi a fattori diversi. In base a tale presupposto, il giudice di primo grado non riconosce alcun danno risarcibile, mentre la Corte d'Appello approfondisce l'analisi della fattispecie concreta ed individua un limitato danno

non patrimoniale nello scorporamento derivato all'interessato dall'aver saputo della violazione commessa proprio l'Ente tenuto a tutelare la sua privacy, sebbene la conoscenza della sua malattia sia avvenuta per motivi diversi e non imputabili all'autore dell'illecito. In generale, sull'onere di fornire la prova del danno da illecito trattamento dei dati si veda Cass. 25.3.2003, n. 4366, in questa *Rivista*, 2003, 521, Trib. Napoli 28.4.2003, in *Nuova giur. civ. comm.* 2003, I, 466, con nota di G. RICCIO.

Tale circostanza è stata confermata, dalle sig.re Marilena Valandro e Silvana Rodio, anch'esse dipendenti della Eraclon, le quali hanno dichiarato che il giorno stabilito per l'effettuazione del test videro scritto sul modello E il nome e il cognome « N.N. »; del resto la stessa funzionaria della ASL, sig.ra Anna Margherita Norata, ha riconosciuto che il nominativo dell'attrice era già stato inserito nella parte posteriore del modello E, vale a dire nella parte non « a vista », non escludendo, però, che dato il gran numero di moduli (240), qualcuno potesse essere stato inserito dalla parte sbagliata, con il nome dell'attrice visibile agli altri dipendenti.

La condotta tenuta dai sanitari dell'azienda convenuta, peraltro, pur se astrattamente idonea a far sorgere a carico dell'azienda stessa l'obbligo risarcitorio *ex art. 2050 cod.civ.* richiamato dall'art. 18 L. Privacy (in base al quale *Chiunque cagiona danno ad altri per effetto del trattamento di dati personali è tenuto al risarcimento ai sensi dell'articolo 2050 del codice civile*) ciò nondimeno, nel caso di specie, deve ritenersi essere stata assolutamente innocua e non produttiva di danni: infatti, così come dichiarato dai funzionari della ASL 3, ed in particolare dalle sig.re Anna Norata ed Eliana Conti, questi, nel momento in cui giunsero presso la Eraclon per sottoporre al test tubercolinico i colleghi della sig.ra N.N., costatarono che la maggior parte dei dipendenti sospettavano, se non addirittura sapevano, che il contagio era partito dalla sig.ra N.N.

A tal riguardo deve evidenziarsi che i sanitari della Asl sono stati sentiti come testimoni indicati dalla convenuta, senza alcuna opposizione da parte dell'attrice la quale non ne ha mai eccepito l'incapacità, se non tardivamente nella memoria di replica, incapacità che, del resto, non si rinviene assolutamente non potendosi riconoscere in capo, a loro, interessi tali da giustificare la partecipazione al presente giudizio. Inoltre, le sig.re Conti e Norata devono ritenersi assolutamente attendibili, anche perché la prima, così come dalla stessa dichiarato al momento della relativa escussione, ha cessato da tempo di lavorare come dipendente dell'azienda sanitaria convenuta.

Orbene, la sig.ra Norata ha riferito che quando giunse presso la Eraclon per avviare il protocollo preventivo, sia il titolare della ditta sia le due sue segretarie erano perfettamente a conoscenza della patologia che affliggeva la sig.ra N.N., così come ne era a conoscenza, secondo la sig.ra Conti, anche il reparto personale, tant'è che, così come hanno dichiarato le testi, alcuni dipendenti — addirittura la maggior parte — prima ancora di sottoporsi all'esame diagnostico, chiesero espressamente ai sanitari « se il test era conseguenza della malattia della sig.ra N.N. » con ciò solo evidenziando la comune consapevolezza di quanto affliggeva l'attrice. Quest'ultima, inoltre, e non se ne può non tenere conto, era già da oltre un mese assente dalla ditta Eraclon perché malata per cui tutti i colleghi già sapevano, per lo meno, che la stessa era affetta da una malattia non di lieve entità, vista la durata dell'assenza, la cui origine, inoltre, era sicuramente nota al titolare, alle sue due segretarie e al responsabile dell'ufficio personale, ed è credibile se non addirittura sicuro che i colleghi di lavoro, visti i cartelli che avvisano dell'avvio del protocollo per la tubercolosi, abbiano immediatamente collegato tale circostanza alla pregressa lunga assenza della sig.ra N.N. dal posto di lavoro, e si siano quindi informati presso l'ufficio del personale, ricevendo da questo la conferma di quanto già sospettavano.

In definitiva, quindi, la condotta della ASL convenuta, pur se astrattamente illecita perché posta in violazione degli artt. 15 e 18 della Legge Privacy, è stata concretamente « innocua » e comunque non idonea ad arrecare alcun pregiudizio all'attrice i cui colleghi — vuoi per la pregressa lunga assenza da lavoro della sig.ra N.N. vuoi per la divulgazione della notizia da parte di coloro che ne erano sicuramente a conoscenza — per la maggior parte già sapevano, o per lo meno sospettavano, che il contagio fosse appunto partito dall'attrice, tant'è che molti di loro lo chiesero espressamente sia alla sig.ra Norata sia alla sig.ra Conti, addette all'effettuazione dei test tubercolinici.

Non può, infatti, non evidenziarsi che la mera circolazione di un dato personale e tutelabile in base alla normativa sulla privacy, fra le persone che sono già a conoscenza dello stesso, non può comportare alcuna lesione giuridicamente apprezzabile.

Inoltre, se pure si dovesse ritenere la responsabilità della Asl per violazione della privacy della sig.ra N.N., il che, come si è già ampiamente illustrato, deve viceversa escludersi, la domanda proposta dall'attrice dovrebbe ugualmente essere rigettata, non avendo la stessa assolutamente dimostrato di aver subito, a seguito del comportamento tenuto dalla convenuta, un danno ingiusto meritevole di ristoro.

Infatti, da un lato il danno non patrimoniale, nel caso di specie, non potrebbe in alcun caso essere risarcito, perché la condotta dei funzionari della ASL 3 è avvenuta nel marzo 1999 e quindi non era neppure astrattamente idonea ad integrare la fattispecie di un reato penale, unica ipotesi in cui, a norma del combinato disposto di cui agli artt. 2059 cod.civ. e 185 cod.pen. (i cui principi non sono stati, a giudizio di questo Tribunale, derogati dalla normativa sulla privacy rischiososi, altrimenti, un'incostituzionalità della stessa) è risarcibile il danno morale: nel caso di specie, cioè, la condotta illegittima della convenuta non sarebbe suscettibile di integrare né la fattispecie criminosa di cui all'art. 622 cod. pen., non essendo neppure dedotto il dolo dei funzionari, né di quella di cui all'art. 15 della legge Privacy in quanto, com'è noto, il regolamento d'attuazione richiamato dalla norma e necessario per integrarne il contenuto, è entrato in vigore nel luglio 1999, cioè successivamente ai fatti oggetto di causa, avvenuti nel marzo precedente.

Nessuna prova; infine, è stata data dall'onerata in relazione ai danni psichici e patrimoniali che sarebbero, a suo dire conseguiti, dalla divulgazione della notizia relativa alla malattia che l'affliggeva, divulgazione che, come si è visto, deve ritenersi essere avvenuta precedentemente all'arrivo dei sanitari della Asl presso la Eraclon.

A tal riguardo l'interessata si è limitata a chiedere l'ammissione di una CTU che, però, com'è noto, in assenza di elementi oggettivi idonei a dimostrare l'esistenza di un pregiudizio, è inammissibile avendo scopi meramente esplorativi.

La perizia di parte prodotta dalla sig.ra N.N. non fornisce alcun elemento utile a fondare la pretesa risarcitoria perché in essa i consulenti si sono limitati a riportare i fatti riferiti dalla paziente, senza esprimere alcun giudizio in ordine all'effettivo riscontro di conseguenze patologiche negative e di sintomatologia obiettivamente da loro verificata e constatata, di guisa che dalla perizia non emerge alcun elemento utile per poter ritenere l'esistenza di un danno giuridicamente apprezzabile ed eziologicamente ricollegato alla condotta della convenuta.

In presenza di una tale carenza probatoria, e a prescindere, come si è detto, dalla mancanza di responsabilità a carico della ASL 3 per aver divulgata una notizia che era, però, già nota alla maggior parte dei dipendenti Eraclon, non è possibile neppure espletare una CTU, che com'è noto può utilizzarsi solo quando siano stati dimostrati i fatti posti a fondamento della pretesa azionata e sia, però, necessario valutarli scientificamente o con il ricorso a cognizioni tecniche che il Giudice non ha. (Circa la non utilizzabilità della perizia quale strumento di prova, si veda la sentenza della Cass. 15 gennaio 1997 n. 342. In base alla prima pronuncia: *« in relazione alla finalità propria della consulenza tecnica d'ufficio, di aiutare il giudice nella valutazione degli elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che comportino specifiche conoscenze, il suddetto mezzo di indagine non può essere disposto al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume ed è quindi legittimamente negato dal giudice qualora la parte, tenda con esso a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerta di prove ovvero a compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati. Ai sopraindicati limiti è consentito derogare unicamente quando l'accertamento di determinate situazioni di fatto possa effettuarsi soltanto con il ricorso a specifiche cognizioni tecniche, nella quale ipotesi, peraltro, la parte che denuncia la mancata ammissione della consulenza ha l'onere di precisare, sotto il profilo causale, come l'espletamento del detto mezzo avrebbe potuto influire sulla decisione impugnata »*. Si veda altresì Cass. 16 marzo 1996 nr. 2205 secondo la quale *« Poiché la consulenza tecnica d'ufficio ha lo scopo di fornire al giudice la valutazione di fatti già probatoriamente acquisiti e può costituire fonte oggettiva di prova soltanto se è un mezzo d'accertamento necessario di situazioni rilevabili esclusivamente con ricorso a determinate cognizioni tecniche, legittimamente non è disposta dal giudice se è richiesta per compiere un'indagine esplorativa sull'esistenza di regolamenti edilizi integrativi delle disposizioni del codice civile sulle distanze tra fabbricati, il cui onere di allegazione è invece a carico delle parti*).

Il Tribunale, pertanto, non può che rigettare le domande proposte dalla sig.ra N.N.

A norma dell'art. 92 cod. proc. civ. questo Giudice, alla luce della particolarità del caso sottoposto al suo esame e della astratta illegittimità, sia pure accompagnata da una concreta inoffensività, della condotta tenuta dalla convenuta, ritiene equo compensare integralmente le spese processuali sostenute dalle parti.

P.Q.M. — Il Tribunale di Monza, in persona del Giudice Unico, dott.ssa Maria Gabriella Mariconda, definitivamente pronunciando sulle domande proposte dalla sig.ra N.N. con citazione notificata il 9 novembre 2000 alla Azienda Sanitaria Locale Provincia di Milano 3 — ASL 3 di Monza —, così provvede:

- 1) Rigetta le domande attrici;
- 2) Compensa tra le parti le spese processuali dalle stesse sostenute. »

2. Investita di rituale gravame (come proposto dalla N.N. nei dettagliati termini di cui all'atto di appello), resistito dalla ASL 3 di Monza, acquisito il fascicolo d'ufficio di I grado e sulle conclusioni precisate dalle parti come in epigrafe trascritte la Corte rileva e/o ritiene quanto segue.

Sull'« an ».

In primo luogo ritiene opportuno la Corte sottolineare come la violazione della privacy della N.N. da parte dell'ASL 3 di Monza emerga con evidenza dal fatto che i funzionari ASL si recarono presso la Eraclon per sottoporre al test tubercolinico i numerosi colleghi dell'attrice indebitamente portando modelli già predisposti con inserito nel frontespizio il nome della N.N. (v. doc. 4 attrice) e, successivamente (trascorse le 72 ore del test), persino dando gli stessi modelli a mani di una decina di dipendenti che, per aver avuto reazione positiva, dovevano proseguire negli accertamenti.

L'indebito riempimento di questi modelli con inserimento nel frontespizio del nome dell'attrice ed il loro utilizzo presso la Eraclon era privo di qualsivoglia giustificazione posto che gli accertamenti che l'ASL era tenuta ad effettuare a tutela della salute pubblica ben potevano (e dovevano a sensi dell'allora in vigore L. 31 dicembre 1996, n. 675) essere compiuti nel rispetto della privacy della N.N.

Risultano, pertanto, violati gli artt. 23, 22 e 15 della citata legge (con conseguente violazione, come dedotto, v. l'atto di appello a pag. 28, dell'obbligo di liceità e correttezza di cui all'art. 9 a) della stessa legge), sicché, diversamente da quanto motivato dal I Giudice (seppur con subordinata ulteriore motivazione in punto di insussistenza del danno) l'illecito è da ritenersi sussistente non essendo dalla legge prevista a causa giustificativa una ipotetica conoscenza da parte di terzi del dato personale e sensibile fatto oggetto di indebito trattamento.

Valutate con la doverosa cautela le richiamate deposizioni rese dai testi, funzionari ASL, Norata e Conti (di cui nella memoria di replica *ex art.* 184 c.p.c. del 5 ottobre 2001 era stata dall'attrice eccepita la incapacità a deporre con eccezione, per altro, non reiterata all'udienza di discussione degli stessi, atteso che trattasi di persone, comunque, implicate nella vicenda e che la stessa Conti ha riconosciuto di aver compilato la parte anagrafica del modello E con il nome della signora N.N., il soggetto da cui era partito il contagio») e tenuto conto delle pregresse vicende di prestata autorizzazione esclusivamente per il figlio (che in allora prestava servizio militare e che doveva rientrare in caserma prima della lettura del test) e di effettuate precise raccomandazioni alla massima segretezza (v. le deposizioni rese dal figlio e dalla sorella) ritiene la Corte che sia ragionevolmente e presuntivamente provato che l'attrice cercò di tenere segreta la propria malattia, direttamente informando della stessa solo il responsabile della Eraclon.

Si comprende così quanto dichiarato dalle testi Radio e Velando in ordine al fatto che « man mano che i dipendenti uscivano, dopo essere stati sottoposti ai test, si spargeva la voce che la malata fosse la signora N.N., il cui nome compariva sul modulo ».

La violazione operata dall'ASL ha, pertanto, ufficializzato ciò che la dipendente voleva tenere segreto, ma pur con tale diversa premessa, ed anche ipotizzato mantenuto il segreto da parte di quell'unica persona che in azienda ne era a conoscenza, rimane, a giudizio della Corte, valido l'ulteriore ragionamento presuntivo svolto dal I Giudice.

Infatti, a fronte di una assenza dal lavoro della N.N. da oltre un mese per causa non esternata e/o « misteriosa » (e come tale in sé e/o di per sé « sospetta »), già i preparatori cartelli che avvisavano dell'avvio del protocollo per la tubercolosi e vieppiù il seguito, nel concreto, effettuato test tubercolinico su tutti i 250 dipendenti Eraclon non poteva che ragionevol-

mente ingenerare in questi (seppur con un minor grado di immediatezza, quale nella specie conseguito all'utilizzo di modelli riempiti col suo nome nella parte relativa al primo soggetto contagiato) il convincimento che la malata affetta da TBC fosse la N.N.

Per concludere è la fattualità della vicenda (ndr: non risultando e non essendo neppure stato « adombrato » che in quel periodo vi fosse altro dipendente, assente dal lavoro, cui poter ricollegare in termini causali l'intervento operato dalla ASL) che comporta la sussistenza di elementi gravi, precisi e concordanti tali da far individuare, comunque (e cioè a prescindere dalla violazione commessa dall'ASL), nella N.N. il primo soggetto portatore (in azienda) della più volte detta malattia.

Sul « quantum ».

Da quanto sopra esposto e ritenuto consegue che la quasi completa totalità dei lamentati (gravissimi) danni, quali dedotti conseguiti alla N.N. dalla avvenuta conoscenza, nell'ambiente di lavoro, della sua malattia non siano, contro l'assunto di citazione, collegati sotto il profilo causale alla violazione commessa dall'ASL (v., in proposito: 1) quanto esposto al paragrafi 3 e 4 di citazione: « 3. Le conseguenze della violazione commessa dai sanitari. Il danno e il nesso di causalità. La signora N.N., a causa dei comportamento negligente ed imprudente degli operatori sanitari, è stata offesa, soggetta ad atti di discriminazione, allontanata ed addirittura quale « untore ». Inoltre, l'esponente non solo è stata costretta ad affrontare una malattia fortemente debilitante per il fisico, con terapie quotidiane forti (quali chemioterapia) per circa 6 mesi, ma al momento del recupero integrale si è vista costretta ad affrontare una penosa situazione nell'ambiente di lavoro che ha reso il superamento delle difficoltà del momento ancora più dure. 4. *Segue. Il danno.* A seguito di un attento esame, i dott.ri Pierchille Santus, medico presso la divisione di Pneumologia dell'Ospedale S. Paolo della Università degli Studi di Milano, e Giulio Dorigotti, medico legale hanno accertato come la signora N.N. sia stata vittima di un trauma psichico, dal quale è conseguita astenia, irritabilità, riduzione degli interessi anche affettivi, difficoltà di concentrazione, confusione ed incapacità di orientarsi verso cambiamenti anche in campo lavorativo. Tale danno psicologico si è riflesso sul danno fisico causando un rallentamento nella capacità di ripresa della signora N.N. (doc. 10). Da ciò consegue che la signora N.N. avrà diritto al risarcimento del danno che consisterà nel: a) danno patrimoniale derivante dalla ritardata ripresa fisica della signora e, conseguentemente, dalla ritardata reintegrazione nel posto di lavoro e, conseguentemente, alla minore capacità di produrre reddito; dalla lesione del diritto alla vita di relazione: b) danno morale, non patrimoniale, quale dolore psicologico subito. L'esatta quantificazione del danno patrimoniale e non patrimoniale subito dalla signora N.N. potrà essere effettuata da un CTU che codesto Tribunale vorrà designare »; 2) quanto dedotto in memoria istruttoria *ex art.* 184 c.p.c. ai paragrafo « 4. La ripresa del lavoro della Signora N.N. presso Eraclon S.r.l. » ai cap.li 4.A) — « La signora N.N. è stata assente dalla Eraclon S.r.l. in conseguenza della sua malattia nel periodo compreso fra il 15 febbraio », ndr: laddove il test diagnostico presso la sede della Eraclon fu effettuato nel periodo compreso tra il 26 ed il 29 marzo 1999, « e il 5 ottobre 1999 » — e 4.B) — « A seguito della ripresa del lavoro presso la Eraclon: alcuni colleghi hanno richiesto alla signora N.N. numerose spiegazioni circa l'origine della sua malattia e più volte

la stessa è stata evitata quale minaccia per la loro salute» —, entrambi non ammessi, il primo perché ritenuto pacifico ed il secondo perché valutato generico).

Residua, per altro, un limitato profilo di danno non patrimoniale, quale dovuto *ex art.* 29.9 della L. 31 dicembre 1996, n. 675, vigente alla data del fatto (« Il danno non patrimoniale è risarcibile anche in caso di violazione dell'art. 9. »), e quale dalla Corte ritenuto spettante per la sofferenza indotta nella N.N. dalla divulgazione in sé del dato concernente il suo stato di malata di TBC.

In quel periodo, di così accentuata sensibilità e fragilità personali della N.N., l'aver saputo della violazione commessa proprio dall'Ente tenuto a tutelare la sua privacy è certamente stato, in sé e di per sé, ragione di gravissimo disappunto e di profondo scoramento ed a titolo di danno non patrimoniale per il sofferto dolore viene dalla Corte alla stessa liquidata, in valuta attuale ed onnicomprensiva di già maturati accessori, la somma di Euro 5.000,00, con interessi legali dalla data della presente pronuncia al saldo.

Da quanto sopra ritenuto consegue la riforma per quanto di ragione della impugnata sentenza.

3. Sulle spese.

In ulteriore riforma quanto al I grado, atteso l'esito finale della lite, le difese svolte, le questioni trattate e ricorrendo giusti motivi, ritiene la Corte di dover compensare tra le parti i 4/5 delle spese di entrambi i gradi del giudizio e di dover porre a carico dell'ASL le restanti quote di 1/5 liquidate come da dispositivo.

4. Sulla richiesta *ex art.* 52 D.Lgs. n. 196/03.

Stante la domanda dell'appellante, di cui alle rassegnate conclusioni, da ritenersi equipollente alla richiesta dell'interessata *ex art.* 52 comma 1 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, la Corte manda alla Cancelleria di apporre sull'originale della sentenza la annotazione di cui all'art. 52 commi 1 e 3 del citato D.Lgs. n. 196/03.

P.Q.M. — La Corte,

in riforma per quanto di ragione dell'impegnata sentenza del Tribunale di Monza n. 1380/03, del 9 aprile 15 maggio 2003, così dispone: condanna la convenuta, appellata, ASL n. 3 di Monza a risarcire alla appellante, attrice, N.N. il danno non patrimoniale, alla stessa conseguito dalla operata illecita divulgazione, in sé, del dato di cui è causa, come liquidata, in valuta attuale ed onnicomprensiva di già maturati accessori, di Euro 5.000,00, con interessi legali dalla data della presente pronuncia al saldo, e provvede sulle spese del giudizio di I grado nei termini di cui appresso.

Condanna la convenuta, appellata a rifondere all'attrice, appellante 1/5 delle spese di entrambi i gradi del giudizio, in tale quota liquidate, oltre ad iva e cpa come per legge ed al rimborso spese generali *ex T.F.*, per il I grado in Euro 2.842,68, di cui Euro 208,94 per spese, Euro 718,90 per diritti ed Euro 1.914,84 per onorari e, per il presente grado, in Euro 2.478,83, di cui Euro 137,65 per spese, Euro 526,12 per diritti ed Euro 1.815,06 per onorari, e dichiara compensate le rimanenti quote di 4/5.

Manda alla Cancelleria di apporre sull'originale della sentenza la annotazione di cui all'art. 52 commi 1 e 3 del D.Lgs. n. 196/03.